



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Capitolato Tecnico

*Accordo Quadro per il servizio di messa in sicurezza,
bonifica, rimozione, demolizione ed avvio a
recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti
approdate nella Regione Sicilia*

Sommario

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale	4
Premessa	4
ART.1– Oggetto dell’Appalto	4
ART. 2 –Durata dell’accordo quadro	5
ART. 3 – Importo totale dell’appalto	5
ART. 4 – Stipula dell’Accordo Quadro	6
4.1. Modalità di stipula dell’Accordo Quadro	6
4.2. Contenuti dell’Accordo Quadro	6
ART. 5 – Contratti attuativi	7
5.1. Stipula dei contratti attuativi	7
5.2. Clausole integrative.....	8
ART. 6 –Subappalti e Raggruppamenti Temporanei di Imprese	8
6.1. Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi.....	8
6.2. Divieto di cessione	9
6.3. Subappalti	9
Art. 7– Corrispettivi dovuti all’Appaltatore	11
7.1. Prezzi contrattuali	11
7.2.Adeguamento annuale delle tariffe previste	11
ART. 8 –Pagamenti	11
8.1 Fatturazione	11
8.2 Acconti e anticipazioni	12
8.3 Termini di Pagamento	12
8.4 Tracciabilità	13
8.5 Cessione dei crediti	14
8.6 Ulteriori disposizioni	15
ART. 9 – Tutela dei lavoratori	15
9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori	15
9.2. Estensione di Responsabilità.....	15
9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza.....	16
ART. 10 – Certificazioni.....	16
ART. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni	17
11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone.....	17
11.2 Assicurazioni	18
ART. 12 – Cauzione definitiva	18
ART. 13 – Oneri fiscali.....	19
Parte II – Capitolato Tecnico Speciale	20

ART. 14 – Descrizione del servizio da prestarsi	20
14.1. Descrizione sommaria del servizio	20
14.2. Descrizione dettagliate delle fasi del servizio	20
ART. 15 - Lotti di Gara.....	21
Lotto 1.....	21
Lotto 2.....	21
Lotto 3.....	21
ART. 16 – Tariffe dei servizi	22
16.1. Tariffa base.....	22
16.2. Incremento delle tariffe	23
ART. 17 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio	23
ART. 18 – Particolari Adempimenti e prescrizioni	24
18.1. Prescrizioni sui rifiuti.....	24
18.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale	25
18.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione	26
18.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.....	26
18.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili presso l’Isola di Lampedusa	26
ART. 19 - Provvista dei mezzi d’opera	27
ART. 20 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro.....	27
ART. 21 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni.....	27
ART. 22 – Tempo assegnato per l’espletamento del servizio.....	28
ART. 23 – Contratti in via d’urgenza.....	29
ART. 24 – Cronoprogramma.....	29
ART. 25 – Proroghe, sospensione dell’esecuzione del contratto e riprese delle attività	30
ART. 26 – Ultimazione delle attività.....	30
ART. 27 – Verifica della conformità	30
ART. 28 – Penali.....	31
ART. 29 – Cause di Risoluzione dell’Accordo Quadro.....	32
ART. 30 – Normativa di Riferimento.....	33
Annesso 1: elenco provvisorio lotto 1.....	35
Annesso 2: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	42
Annesso 3: Riepilogo dei principali termini di esecuzione	49

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale

Premessa

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della Circolare di Presidenza del Consiglio del 13 febbraio 2003, è l’Ente ordinariamente incaricato di provvedere alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

La presenza di tali imbarcazioni, anche in considerazione del consistente e costante afflusso di migranti nella regione Sicilia, determina particolari problematiche sotto il profilo dell’ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale. E’ pertanto necessario che l’affidamento dei servizi di rimozione e demolizione dei natanti in questione avvenga attraverso procedure che consentano una soluzione celere, efficace e quanto più possibile duratura del problema, nel rispetto delle vigenti normative in materia di contratti pubblici, sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.

Con l’intento di raggiungere il suddetto obiettivo, la Direzione Regionale per la Sicilia ha determinato di bandire una gara di appalto, a evidenza pubblica comunitaria, finalizzata alla stipula di tre Accordi Quadro, ciascuno riguardante un distinto lotto/area della Regione Sicilia, per la sottoscrizione di contratti attuativi per il servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti, a condizioni ed operatori economici contrattualmente già determinati.

ART.1– Oggetto dell’Appalto

1. Oggetto dell’appalto è un *Accordo Quadro*, come definito dall’art. 59 c.4 del D. Lgs. n. 163/2006, da stipularsi tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia (d’ora in avanti denominata “*Stazione Appaltante*”) e un solo operatore economico (d’ora in avanti denominato *Affidatario, Aggiudicatario o Appaltatore*) per ciascuno dei lotti previsti, finalizzato alla stipula di contratti attuativi relativi al servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti per le quali sia stata disposta la distruzione da parte delle competenti Autorità.
2. I predetti servizi saranno eseguibili a seguito della sottoscrizione di appositi “*contratti attuativi*”, soggetti agli obblighi e prescrizioni descritti nel presente *Capitolato Tecnico*, che precisa in dettaglio la disciplina del rapporto contrattuale, le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, i relativi corrispettivi e le ulteriori obbligazioni a carico delle Parti.
3. L’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto non costituisce né rappresenta l’attribuzione del servizio in via esclusiva in favore dell’Appaltatore. Infatti, nel corso della validità dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di

provvedere all'affidamento di parte o di tutto il servizio oggetto del presente Capitolato anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.

ART. 2 –Durata dell'accordo quadro

1. Gli Accordi Quadro stipulati per ogni singolo lotto avranno la durata di 3 (tre) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione dell'Accordo. A partire da tale data possono essere stipulati i singoli contratti attuativi.
2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza di ciascun Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, ricorrere a proroghe contrattuali ai sensi dell'art. 125, c. 10, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.

ART. 3 – Importo totale dell'appalto

1. L'importo **massimo** dei servizi appaltabili mediante gli Accordi Quadro è pari a € 2.500.000,00 suddiviso nei seguenti lotti, meglio descritti all'art. 15.

Lotto 1: importo massimo di € 800.000,00

Lotto 2: importo massimo di € 700.000,00

Lotto 3: importo massimo di € 1.000.000,00
2. I succitati massimali sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni già registrati ed esperiti e a quelli ragionevolmente prevedibili per il futuro, sulla base delle tariffe specificate nel presente Capitolato tecnico, art. 16. I valori delle prestazioni effettivamente appaltate potrebbero discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della non prevedibilità delle situazioni che potrebbero verificarsi.
3. Ciascun Appaltatore sottoscrittore di Accordo Quadro non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui – nel corso della validità dell'Accordo Quadro – non divenisse affidatario di servizi e/o l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti successivi dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori a quelli sopraelencati.
4. Gli importi massimi dei lotti potranno subire un incremento o una diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 311, c. 4, del d.P.R. n. 207/2010.

ART. 4 – Stipula dell'Accordo Quadro

4.1. Modalità di stipula dell'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, deve avvenire entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. Tale termine verrà comunicato all'Appaltatore contestualmente all'avvenuta aggiudicazione relativa a ciascun lotto e non può essere inferiore a 35 giorni, né superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.
Con la comunicazione di cui sopra la Stazione Appaltante è tenuta ad assegnare un termine per la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto ove non ancora presentati.
2. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, entro il termine di cui al comma 1, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo fax e/o e-mail certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
Decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'aggiudicazione e procede all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento. Con lo stesso provvedimento o con altro atto separato, la Stazione Appaltante può promuovere l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. In fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, vengono verificati anche i requisiti di esecuzione del servizio di cui all'art. 10 del presente Capitolato. In caso di mancato possesso di tali requisiti, si procede come al comma precedente.
4. Ciascun Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 11, c. 13, del D. Lgs. n. 163/2006, è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante che provvederà alla registrazione dei contratti presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate e al versamento della relativa imposta entro venti giorni dalla data dell'avvenuta stipulazione. Resta peraltro inteso, al riguardo, che l'onere economico deve sempre essere assolto dall'Appaltatore sulla base delle tariffe stabilite dal d.P.R. n. 642/1972 s.m.i.. Allo scopo, sarà cura dell'Ufficiale Rogante esigere preventivamente dall'Appaltatore le marche da bollo da apporre sull'atto e l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro tramite modello F23.

4.2. Contenuti dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo quadro sottoscritto per ciascun lotto sarà aderente allo schema di Accordo Quadro allegato al Disciplinare di Gara.
2. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:
 1. il Capitolato tecnico;
 2. l'Offerta economica presentata dall'Appaltatore;
 3. la determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
 4. lo schema di accordo quadro;

5. lo schema di contratto attuativo;
6. la cauzione definitiva a garanzia dell'Appalto;

ART. 5 – Contratti attuativi

5.1. Stipula dei contratti attuativi

1. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire alla stipula di contratti attuativi dipendenti dall'Accordo Quadro relativo a ciascun distinto lotto, ha carattere eventuale e discrezionale e viene adottata nell'arco di validità temporale dell'Accordo Quadro, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.
2. Quando la Stazione Appaltante determina di stipulare un contratto attuativo, sono consegnati all'Appaltatore interessato copia del contratto redatto secondo lo schema allegato al disciplinare di gara e la lista delle imbarcazioni da demolire, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni imbarcazione, con i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi in via autonoma.
3. Ogni singolo contratto di distruzione e smaltimento, laddove non diversamente concordato tra le parti, è posto in essere per un corrispettivo minimo di € 25.000,00, eccetto che per i casi di urgenza, di cui al punto f. dell'art. 16.2, per i quali è previsto un aumento delle tariffe contrattuali.
4. Il contratto è inviato all'Appaltatore almeno 22 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso. L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Capitolato e da tutti gli Allegati al disciplinare di gara.
5. In particolare, è onere dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la stipula del contratto, il cronoprogramma delle attività di cui all'art. 24 e il P.O.S. di cui all'art. 18.4 del presente Capitolato. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
6. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, del termine di cui al comma 1, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo fax e/o e-mail certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
7. Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'affidamento del contratto attuativo e procede all'incameramento della cauzione definitiva in misura proporzionale al valore del contratto attuativo, come esplicitata nell'Accordo Quadro sottoscritto, e fatta salva la facoltà di cui all'art. 29.
8. Al fine della stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante, in caso di sottoscrizione non contestuale, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006, può inviare il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata. In tal caso, ai fini della stipula, l'Appaltatore provvederà a firmare digitalmente il medesimo

contratto e gli allegati di sua competenza (POS di cui all'art. 18.4 e cronoprogramma di cui all'art. 24) trasmettendoli via PEC entro il termine di cui al comma 4.

9. Ciascun contratto attuativo di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 c.1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante che provvederà alla registrazione presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data dell'avvenuta stipulazione. Allo scopo, sarà cura dell'Ufficiale Rogante esigere preventivamente dall'Appaltatore le marche da bollo da apporre sull'atto e l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro tramite modello F23.
10. Ciascun contratto attuativo di importo pari o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 c.1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, è stipulato sotto forma di scrittura privata. Sarà cura dell'Appaltatore – laddove siano previste prestazioni non imponibili ad IVA - provvedere alla registrazione presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate e al versamento della relativa imposta. Copia del contratto registrato dovrà essere fornito al Direttore dell'esecuzione del Contratto ai fini della certificazione della regolare esecuzione.
11. Si rimanda all'art. 13 del presente Capitolato tecnico per ulteriori prescrizioni in ordine al trattamento fiscale dei servizi appaltati.

5.2. Clausole integrative

1. In sede di stipula del singolo contratto attuativo, il contenuto negoziale dell'Accordo Quadro può essere integrato, introducendo:
 - ogni altra modifica non sostanziale all'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Capitolato e delle previsioni di legge nazionali e/o comunitarie;
 - ogni altra previsione che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a previsioni normative vigenti e/o sopravvenute.

ART. 6 –Subappalti e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

6.1. Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi

1. In virtù della specificità del servizio da svolgere e della molteplicità delle attività previste nel presente Capitolato, è facoltà dell'Appaltatore raggrupparsi in RTI con altre società idonee, allo scopo di rendere servizio a regola d'arte, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

2. In sede di esecuzione di ciascun servizio, ogni componente di RTI o di Consorzio aggiudicatario del servizio deve eseguire le parti di servizio specificate in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 275 del d.P.R. n. 207/2010 la mandataria, in ogni caso, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
3. Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di RTI di tipo verticale, la mandataria dovrà eseguire le prestazioni principali, come identificate nell'art. 14 del presente Capitolato.

6.2. Divieto di cessione

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Accordo Quadro e i relativi contratti devono essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del succitato Decreto.

6.3. Subappalti

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai relativi Contratti attuativi, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo di ciascun contratto attuativo, e comunque nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. che il Concorrente all'atto dell'Offerta o l'Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intendano subappaltare;
 - b. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - c. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. In caso di subappalto, il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice, con obbligo per quest'ultima di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti

ai subappaltatori. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

7. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
 - che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
 - che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti fino all'estinzione di ogni rapporto;
8. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'accordo quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
9. Fatto salvo l'integrale richiamo a quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo del lavoro sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 7– Corrispettivi dovuti all'Appaltatore

7.1. Prezzi contrattuali

1. I *Contratti attuativi* sono stipulati interamente a misura, sulla base delle tariffe riportate nell'art. 16, su cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. I prezzi unitari dopo l'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

7.2. Adeguamento annuale delle tariffe previste

1. La rivalutazione del prezzo avviene su apposita richiesta dell'Appaltatore, all'esito dell'istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante, alla conclusione del primo anno solare di validità dell'accordo quadro. La revisione viene operata sulla base dell'indice dei prezzi di mercato dei principali beni acquisiti dalla pubblica Amministrazione, come elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7, c. 5, del D. Lgs. n. 163/2006. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione delle tariffe è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione delle tariffe.

L'Appaltatore non ha diritto ad ulteriori revisioni del compenso, o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

ART. 8 –Pagamenti

8.1 Fatturazione

1. Per ciascun contratto, il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per il servizio reso avverrà in unica soluzione, dopo presentazione della fattura, che deve essere emessa successivamente alla certificazione di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. La fattura deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il "codice univoco ufficio" HQI9J9. A tale fine l'Appaltatore deve accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all'Allegato B del D.M. n. 55/2013 citato. L'Appaltatore si impegna ad attendere per l'emissione della fattura il messaggio che

verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Appaltatore

Ai fini del buon esito del pagamento, l'appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Numero di contratto (Protocollo)
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA) e relative linee
- Riferimenti alla "ricezione" e relative linee
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

La fattura dovrà essere intestata a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 ROMA
C.F. 97210890584

3. In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un R.T.I., tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. devono essere trasmesse a cura della Società mandataria. Il pagamento delle fatture viene convogliato esclusivamente in favore della sola Società mandataria, la quale provvede a sua cura e spese alle successive ripartizioni a favore delle società mandanti, con immediata liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
4. Per i pagamenti in caso di subappalto, si rimanda alle prescrizioni contenuti nell'art. 6.3.
5. La Stazione Appaltante può compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stazione appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

8.2 Acconti e anticipazioni

1. Non si farà luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio.
2. Non sono previsti pagamenti in acconto.

8.3 Termini di Pagamento

1. Il pagamento delle fatture avviene secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.
2. Per eventuali, specifiche, esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della normativa di legge.

8.4 Tracciabilità

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (*Filiera delle Imprese*), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
 - e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi CIG derivati;
 - f) a comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario del servizio e la Filiera delle Imprese in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8.5 Cessione dei crediti

1. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'Accordo Quadro osservando le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'ultimo comma della summenzionata norma, la Stazione Appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base all'Accordo Quadro, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma.
2. La Stazione Appaltante può compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
3. Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), deve essere fatto esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Codice Fiscale: 97210890584
Pec.: dogane@pce.agenziadogane.it
Indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM)

4. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel relativo contratto attuativo devono essere previsti, a carico del cessionario, i seguenti obblighi:
 - indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

8.6 Ulteriori disposizioni

1. Il pagamento della fattura è tassativamente subordinato:
 - alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo, osservando le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, la Stazione Appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma.
3. L'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono risolti di diritto (art. 1456 C.c.), in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana S.p.A. (art. 3, c. 8, L. n. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall'affidamento del servizio.

ART. 9 – Tutela dei lavoratori

9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore deve osservare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.
2. Ai sensi dell'art. 6, c. 3, del d.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante verifica la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del DURC in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Qualora tra la stipula del contratto attuativo e l'accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, c. 2, del d.P.R. n. 207/2010 intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione Appaltante acquisisce un DURC relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei summenzionati centottanta giorni.

9.2. Estensione di Responsabilità

1. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare, gli obblighi di cui sopra a tutti i propri eventuali subappaltatori.

2. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza

1. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del sub-Appaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo sub-Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospende ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore, o il sub-Appaltatore, si è posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non può vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
2. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo sub-Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l'estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del C.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
3. In tutte le ipotesi sopra previste, sono integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.

ART. 10 – Certificazioni

1. Per la partecipazione alla gara l'Appaltatore deve essere dotato di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 ed essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ovvero ad analogo albo professionale per gli stati membri dell'Unione Europea. Tali requisiti non possono essere oggetto di avalimento.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese devono essere dotate di un sistema di garanzia della qualità certificato UNI EN ISO 9001; il requisito di iscrizione l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria;
3. In considerazione delle specificità dell'intervento, è inoltre considerata necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006, per categorie e classi adeguate all'intervento da eseguire e, comunque, almeno nelle categorie 5 (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi*), 9

(*bonifica di siti*) e 10B (*bonifica dei beni contenenti amianto*), ovvero l'indicazione, in fase di offerta, di avvalersi della possibilità di subappaltare le predette attività, laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, a ditte dotate delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali specifici requisiti possono essere oggetto di avvalimento.

4. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, risulta temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante non può stipulare contratti attuativi. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* a altri operatori economici. Se la sospensione avviene durante l'esecuzione di un contratto attuativo e ne impedisce il proseguimento, si procede ai sensi dell'art. 25.
5. Se durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria non risulta più in possesso della certificazione di qualità di cui al comma 1 del presente articolo, la Stazione Appaltante non può stipulare contratti attuativi. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* ad altri operatori economici. È fatta comunque salva la possibilità, in caso di R.T.I., che l'attività di una ditta temporaneamente non in possesso della certificazione di qualità sia svolta da un'impresa raggruppata, ausiliaria o subappaltatrice.
6. Se l'Appaltatore o il mandatario dell'RTI, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, risulta cancellato o sospeso da oltre tre mesi dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, o se la sospensione di cui ai commi precedenti (per le imprese ausiliarie o raggruppate) permane per oltre tre mesi, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Nel caso siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, si procede altresì alla risoluzione del contratto attuativo. In tal caso, il Direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni

11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone

1. L'Appaltatore L'affidamento all'Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio ai fini della distruzione e/o smaltimento comporta automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle imbarcazioni all'aggiudicatario, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

11.2 Assicurazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa **C.A.R.** (Contractors All Risks), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da **responsabilità civile** verso terzi e prestatori d'opera e **da inquinamento ambientale**, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00), con validità comunque non inferiore a quella del contratto attuativo. In alternativa alla stipula della polizza appena sopra descritta, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza C.A.R. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00).
2. La predetta polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima della stipula dello specifico contratto attuativo o prima della consegna delle attività in caso di esecuzione anticipata;
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto attuativo si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore è comunque obbligato manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
4. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Impresa e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dall'Impresa medesima.

ART. 12 – Cauzione definitiva

1. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario produrre la garanzia definitiva prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario medesimo, con gli importi e secondo le modalità previste da detta norma ed entro il termine previsto per la stipula dell'accordo quadro.
2. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
4. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente, secondo la procedura e i limiti stabiliti al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, con la semplice consegna al garante dei certificati di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente l'importo della garanzia svincolabile.
5. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, può trattenere in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.

ART. 13 – Oneri fiscali.

1. I servizi appaltati, laddove connessi alla demolizione delle imbarcazioni di cui alle lettere a), a-bis) e b) del comma 1 dell'art. 8 bis del d.P.R. 633/1972, sono assimilati, ai sensi della lettera e) del predetto articolo, a cessione all'esportazione e, pertanto, **non imponibili ai fini IVA**.
2. Ai sensi dell'art. 7, co. 7 del d.P.R. 131/1986, **l'imposta di bollo e quella di registro** per la registrazione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi **sono a carico esclusivo dell'Appaltatore**.
La registrazione degli Accordi Quadro, da stipularsi obbligatoriamente in forma Pubblica Amministrativa, è sottoposta ad imposta di registro in misura fissa stabilita dalla normativa vigente al momento della stipula.
Nella registrazione dei Contratti attuativi, da effettuarsi con le modalità stabilite all'art. 5, commi 10 e 11, opera il principio dell'alternatività dell'imposta, cioè **l'imposta di registro**, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, **è dovuta dall'Appaltatore** per i servizi non sottoposti ad IVA.
3. Le imbarcazioni oggetto del servizio sono da considerarsi in regime di "deposito doganale". E' onere esclusivo dell'Appaltatore l'assolvimento delle **obbligazioni doganali** collegate all'importazione dei rifiuti, dei rottami, dei prodotti energetici e dei lubrificanti recuperati dopo la demolizione dei natanti, con pagamento dei relativi diritti. Ulteriori informazioni sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste presso qualsiasi Ufficio delle Dogane.
4. I costi connessi agli oneri indicati ai commi 2 e 3, a carico dell'Appaltatore, si intendono compresi nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio. In caso di verifica della congruità del prezzo offerto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 86 del d.Lgs 163/2006, l'analisi dei costi presentata dall'Offerente deve prevedere una adeguata stima degli oneri fiscali da sopportare.

Parte II – Capitolato Tecnico Speciale

Il servizio che dovrà essere reso, oggetto dell'appalto, risulta disciplinato nel presente capitolato tecnico speciale, salvo quanto potrà essere meglio precisato all'atto esecutivo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 14 – Descrizione del servizio da prestarsi

14.1. Descrizione sommaria del servizio

1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:
 - a) messa in sicurezza;
 - b) operazioni di bonifica ambientale;
 - c) rimozione del mezzo e trasferimento in area adatta alla lavorazione;
 - c) distruzione dell'imbarcazione
 - d) avvio allo smaltimento o recupero/riuso dei rifiuti prodotti.

14.2. Descrizione dettagliate delle fasi del servizio

1. Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire, per ogni singolo sito ove le imbarcazioni sono presenti, con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
 - a. allestimento dell'area adibita all'esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso ;
 - b. messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
 - c. messa a secco del natante, se non già avvenuta, e/o eventuale trasferimento nell'area adibita alla demolizione;
 - d. demolizione dell'imbarcazione [prestazione principale];
 - e. separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento (frammenti di vetroresina, plastica, gomma; legno dello scafo; legno delle parti di scafo a diretto contatto del motore eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti; metallo; motori);
 - f. raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti;
 - g. smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi;
 - h. bonifica, se necessaria, delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della citata circolare.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs 163/2006, le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera d) del precedente comma; le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".

ART. 15 - Lotti di Gara

1. L'appalto è diviso nei seguenti lotti:

Lotto 1

Il lotto 1 è relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti presenti in Sicilia per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione alla data di fissata come termine massimo per la presentazione delle offerte.

A titolo puramente indicativo, nella lista "annesso 1", sono indicate le unità navali per le quali risulta autorizzata la distruzione alla data del 2 febbraio 2015. Si specifica che tale lista ha un carattere provvisorio, parziale ed esclusivamente presuntivo.

L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 800.000,00, su cui applicare il ribasso d'asta.

Lotto 2

Il lotto 2 è relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte fino al termine di validità dell'accordo quadro, previsto in anni tre, di competenza degli Uffici delle Dogane di Palermo, di Trapani e di Porto Empedocle (corrispondente alle province regionali di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta).

L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 700.000,00, su cui applicare il ribasso d'asta.

Lotto 3

Il lotto 3 è relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte fino al termine di validità dell'accordo quadro, previsto in anni tre, di competenza degli Uffici delle Dogane di Siracusa, di Messina e di Catania (corrispondente alle province regionali di Siracusa, Messina, Catania, Ragusa ed Enna).

L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 1.000.000,00, su cui applicare il ribasso d'asta.

ART. 16 – Tariffe dei servizi

1. I servizi affidati tramite accordo quadro sono appaltati **a misura**, in base al numero e alle dimensioni delle unità navali da demolire, secondo le seguenti tariffe base, su cui applicare il ribasso d’asta offerto:

16.1. Tariffa base

Servizio	Unità di misura	Corrispettivo
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di unità navali in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette) .	cad.	€1.300,00
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di unità navali in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici) .	cad.	€ 6.500,00
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di unità navali in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 17 (diciassette) .	cad.	€ 10.500,00
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di unità navali in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 23 (ventitrè) .	cad.	€ 17.000,00
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 40 (quaranta)	cad.	€ 25.000,00
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di gommoni .	cad.	€ 350,00
rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di i unità navali in legno e/o vetroresina di lunghezza fit pari o superiore a metri 23 (ventitrè) .	al metro lft	€ 740,00

Per navi in acciaio di lunghezza superiore a 40 metri, per le quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l’Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, potrà essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima ove il valore dei materiali recuperati sia superiore al costo di demolizione.

L’Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposta dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affiderà il servizio con apposita procedura negoziale.

Ai fini del presente articolo, la lunghezza delle unità navali deve essere misurata come “Lunghezza fuori tutto” (Lft), ovvero in base alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere, falchette e similari.

In caso di unità navali lesionate o di cui sia impossibile verificare in contraddittorio l'esatta dimensione, si fa riferimento alla scheda tecnica redatta dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto B-3 della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 41 – Serie Generale – del 19.02.2003) (riportata quale "annesso 2") che si intende richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente offerta.

16.2. Incremento delle tariffe

1. Fatti salvi gli adeguamenti dei prezzi previsti all'art. 6, le tariffe del servizio restano fisse e invariabili, senza che possa essere invocata dal contraente, per tale prestazione, alcuna verifica ulteriore sul valore attribuito alla quantità di detto servizio, escluso che per le seguenti motivazioni:
 - a) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale sita nei comuni delle **isole minori** (isole Pelagie, Eolie, Egadi, Pantelleria ed Ustica) è aumentato di un importo pari al 30% della corrispondente tariffa base.
 - b) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale sita **fuori dagli spazi portuali, raggiungibile via terra da mezzi meccanici** è aumentato di un importo pari al 20% della corrispondente tariffa base.
 - c) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale sita **fuori dagli spazi portuali, non raggiungibile via terra da mezzi meccanici** è aumentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base.
 - d) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale **in legno o vetroresina affondata, semiaffondata o incagliata** è aumentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base.
 - e) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale **in ferro affondata, semiaffondata o incagliata** è aumentato di un importo pari al 30% della corrispondente tariffa base.
 - f) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale, **in caso interventi in via d'urgenza**, è aumentato di un importo pari al 10% della corrispondente tariffa base.

Nelle tariffe accettate si intendono compensati tutti gli oneri relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all'assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, all'eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, e quanto altro necessario al fine dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ART. 17 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio

1. L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con l'accordo Quadro e con i relativi contratti, in base ai principi del Codice civile e alle Leggi applicabili. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente procedura.

2. Il servizio appaltato deve essere reso dall'Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente. Resta la piena responsabilità dell'Appaltatore sui mezzi d'opera utilizzati o forniti durante l'espletamento del servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.
3. E' facoltà dell'Appaltatore scegliere l'area in cui dovrà essere eseguito il servizio di demolizione delle imbarcazioni, che dovrà essere dotata delle caratteristiche e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
4. E' onere esclusivo dell'Appaltatore l'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio nell'area da lui scelta, come anche le spese per adeguare e attrezzare tale area per l'attività di demolizione.
5. Laddove l'Appaltatore intenda trasferire le imbarcazioni, via terra o via mare, in località diversa da quella di consegna da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto, con almeno una settimana di preavviso. Il trasferimento deve avvenire con modalità conformi alla normativa sui trasporti via mare o via terra. L'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, come anche le spese necessarie o conseguenti al trasferimento, sono onere esclusivo dell'Appaltatore.
6. Il trasferimento dei natanti in altro stato membro dell'Unione Europea è subordinato ad autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo parere del R.U.P. e del competente Ufficio delle Dogane. E' vietato il trasferimento dei natanti all'esterno del territorio dell'Unione Europea.

ART. 18 – Particolari Adempimenti e prescrizioni

18.1. Prescrizioni sui rifiuti

1. Dopo l'affidamento delle imbarcazioni e la demolizione delle stesse, l'Appaltatore deve operare come produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, ai fini della normativa vigente in materia ambientale.
2. I rifiuti prodotti sono da considerare di proprietà dell'Appaltatore e l'eventuale introito risultante dalla vendita degli stessi non sarà comunque detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. E' onere dell'Appaltatore provvedere all'attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti, **previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio con accreditamento Accredia**, ai fini del corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell'offerta proposta. L'esito dell'analisi deve essere trasmessa al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio dell'attività di avvio allo smaltimento.

4. Ove necessario, è onere dell'Appaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi anche temporanei od eventualmente movibili, atti al confinamento od al temporaneo stoccaggio dei materiali, durante le varie fasi di movimentazione, od in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto.
5. Gli impianti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti devono essere **obbligatoriamente** dichiarati dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine previsto per la consegna delle attività. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo, con almeno tre giorni di anticipo.
6. E' facoltà del Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo richiedere che l'Appaltatore comunichi preventivamente un piano di carico e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla demolizione, comprendente almeno le date e gli orari indicativi previsti per il carico, a cui lo stesso Appaltatore sarà tenuto ad attenersi.
7. L'Appaltatore, nella predisposizione dell'Offerta, deve prevedere che almeno il 20% dei rifiuti prodotti dalle attività appaltate siano da classificare come "rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Tale previsione è oggetto di riscontro in fase di eventuale verifica di congruità dell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso le analisi dei costi che prevedono un quantitativo minore di rifiuti speciali pericolosi sono considerate non congrue.
Laddove, nel corso dell'esecuzione dei servizi, siano riscontrati "rifiuti speciali pericolosi" in percentuale superiore al 20%, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun adeguamento o revisione dei prezzi .

18.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale

1. La **distruzione dei motori** e dei serbatoi di carburante deve avvenire in modo conforme alla vigente legislazione. Anche laddove non specificamente previsto dalla normativa ambientale, i motori delle imbarcazioni devono essere preventivamente bonificati, per quanto possibile, dagli oli lubrificanti e da altri liquidi potenzialmente inquinanti, e devono essere distrutti in spazi appositamente attrezzati per evitare la dispersione, anche accidentale, di inquinanti nella matrice ambientale.
2. E' facoltà dell'Appaltatore effettuare la **riduzione volumetrica** dei rifiuti prodotti, solo previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
3. In ogni caso, qualora le attività svolte dall'Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento, lo stoccaggio o la movimentazione di **materiali polverulenti**, l'Appaltatore deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Permane comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.
4. Laddove ne sia a conoscenza, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la presenza di **amianto** nelle imbarcazioni da demolire. Ove invece l'Appaltatore, durante la predisposizione o l'esecuzione del servizio, rilevi la presenza di amianto nei natanti, ne dà immediata comunicazione al Direttore delle esecuzione. Permane comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per la rimozione dell'amianto con le modalità previste dalla vigente normativa ambientale. Le relative spese si considerano comprese nel costo complessivo dell'offerta proposta.

18.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione

1. L'Appaltatore è autorizzato alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione, previa estinzione delle obbligazioni doganali di cui al comma 3 dell'art. 13 e pagamento degli eventuali dazi e diritti.
2. L'introito risultante dalla vendita degli stessi rifiuti non sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, posto che lo stesso (stimato sulla base dei dati tecnici disponibili e secondo le quotazioni commerciali più aggiornate) è stato posto in diminuzione del prezzo palese a base d'asta.

18.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. E' onere dell'Appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
2. Le attività appaltate non prevedono l'esecuzione di lavori ma solo di servizi. L'Appaltatore deve comunque trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) contenente gli elementi minimi elencati all'art. 3.2 dell'Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Non sono previste attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia, ed è facoltà dell'Appaltatore indicare le aree cui eseguire le operazioni di demolizione, stoccaggio e cernita dei rifiuti prodotti. Nel caso vi siano rischi potenziali in materia di salute e sicurezza dal lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, l'Appaltatore deve adottare tutte le misure necessarie per eliminarle o, ove ciò non sia possibile, ridurle al minimo. Il POS fornito dall'Appaltatore deve evidenziare tali misure, o, alternativamente, indicare esplicitamente che non sono previsti rischi da interferenza.
4. Laddove sorga la necessità di effettuare attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, la Stazione Appaltante provvede agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, alla formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e la stima dei costi.

18.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili presso l'Isola di Lampedusa

1. È onere dell'Appaltatore acquisire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione del servizio presso l'isola di Lampedusa previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Una copia delle predette autorizzazioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività. È esclusa la possibilità di effettuare lavorazioni all'interno della Riserva Naturale Orientata.
2. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di allontanare le imbarcazioni dall'isola di Lampedusa e demolirle in una differente località, con le procedure di cui all'art. 17, commi 3 – 4. Il trasporto via mare potrà avvenire tramite pontone/barge dotato di gru, o mezzi commerciali, con piani di carico approvati dalla Guardia Costiera.

3. Il trasporto delle imbarcazioni (via terra e via mare) deve essere effettuato previa copertura delle imbarcazioni con telo di p.v.c. (i cui costi sono a carico dell'Appaltatore), almeno sulla sovrastruttura, sulla coperta e nelle parti lesionate dello scafo. In caso di lacerazione i teli devono essere sostituiti. Il piano di trasferimento via terra deve essere presentato al Comune di Lampedusa con almeno una settimana di anticipo e autorizzato dal Comando di polizia municipale.

ART. 19 - Provvista dei mezzi d'opera

1. L'Appaltatore è libero di scegliere i mezzi d'opera che ritiene più opportuni/idonei per l'espletamento del servizio, i quali dovranno tuttavia possedere i requisiti e le certificazioni di settore rilasciati dagli organi competenti. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. I mezzi d'opera devono, inoltre, essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente.
2. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

ART. 20 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attività assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di consegna del servizio.
3. In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della direzione delle attività è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nelle aree di lavoro; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di lavoro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle attività e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

ART. 21 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni.

1. Dopo la firma del contratto attuativo si procederà, entro un termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, alla consegna delle attività, da confermare mediante verbale, in contraddittorio con il

Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, con le modalità di cui all'art. 304 del d.P.R. n. 207/2010. Nel verbale di consegna del servizio, dovrà essere concordemente attestata la rispondenza dei stati di fatto rispetto agli elaborati contrattuali e che gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose e che in ogni caso lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività; nel verbale dovrà essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.

2. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 304, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010.
3. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione, delle imbarcazioni da demolire, con la conseguente assunzione delle responsabilità di cui all'art. 11.
4. Il concreto avvio delle attività, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo, dovrà avvenire entro 5 giorni naturali consecutivi dalla consegna delle attività.
5. Qualora, per l'estensione delle aree in cui si trovano le imbarcazioni, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all'affidamento dei natanti all'Appaltatore.

ART. 22 – Tempo assegnato per l'espletamento del servizio.

1. Il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto dopo la consegna dell'attività, è calcolato, in **giorni naturali e consecutivi**, in funzione delle prestazioni da eseguire, secondo il seguente schema.

Servizio	Giorni
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette) .	1
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici) .	3
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 17 (diciassette) .	4
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 23 (ventitré) .	5
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré) .	8
Per ciascuna imbarcazione di ferro di lunghezza lft superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 40 (quaranta)	12
Per ciascun gommone .	Nessuno

In ogni caso, il tempo assegnato per l'esecuzione di un singolo contratto di demolizione e smaltimento non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni o superiore a 120 (centoventi) giorni.

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali.
3. Ai termini come sopra calcolati sono aggiunti i seguenti ulteriori seguenti giorni naturali di “andamento stagionale sfavorevole”, quantificati come segue:

mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
giorni	+4	+4	+3	+2	+2	+2	+1	+1	+2	+2	+3	+4

ART. 23 – Contratti in via d’urgenza.

1. Laddove ricorrano giustificati motivi, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere **un servizio di distruzione e smaltimento in via d’urgenza**, riconoscendo all’Appaltatore i maggiori corrispettivi di cui al punto f) dell’art. 16.2.
2. Nei servizi in via d’urgenza i tempi previsti negli art. 5 e 21 sono ridotti rispettivamente a giorni 10 (dieci) per la firma del contratto, giorni 2 (due) per la consegna delle attività, e giorni 2 (due) per il concreto avvio del servizio.
3. È fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di disporre l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11 , commi 9 e 12, del Codice dei Contratti e dell’art. 302 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Per i contratti attuativi dei servizi di distruzione e smaltimento in via d’urgenza non è previsto un importo minimo garantito di € 25.000,00.

ART. 24 – Cronoprogramma.

1. Per ogni contratto di distruzione e smaltimento, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore deve predisporre e consegnare al Direttore dell’esecuzione un **cronoprogramma** delle attività da eseguire, redatto in forma di “diagramma di Gantt” o analogo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il cronoprogramma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell’Esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell’esecuzione si sia pronunciato, il cronoprogramma si intenderà accettato.

ART. 25 – Proroghe, sospensione dell’esecuzione del contratto e riprese delle attività

1. Quando, per effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel presente Capitolato, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione, e comunque nel tempo massimo di 5 (cinque) giorni, specificando le lavorazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione del servizio nei casi e con le modalità di cui all’art. 308 del d.P.R. n. 207/2010. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell’Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art. 22. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 159 del d.P.R. n. 207/2010.
4. In ogni caso, se l’Appaltatore, **per causa a esso non imputabile**, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale
5. Il R.U.P., sentito il Direttore dell’esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall’istanza.
6. La disposizione di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attività, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 24.

ART. 26 – Ultimazione delle attività.

1. L’ultimazione delle attività, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Quest’ultimo effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione.

ART. 27 – Verifica della conformità

1. La verifica della conformità dei servizi di cui agli art. 312-321 del d.P.R. n. 207/2010, è effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che provvede ad emettere il certificato di verifica di cui all’art. 322 del d.P.R. n. 207/2010.
2. Per servizi con importi inferiori ad € 40.000,00 in luogo della verifica di conformità, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto emette attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del d.P.R. n. 207/2010.

3. Ai fini della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione almeno i seguenti documenti:
 - copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero, con attestazione delle quantità ricevute da parte dell'impianto di destinazione;
 - copia del contratto attuativo registrato presso l'Agenzia delle Entrate (se non registrato a cura dell'Ufficiale Rogante della Direzione Regionale;
 - copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Annesso 2).
4. La certificazione della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto attuativo.

ART. 28 – Penali

1. Nel caso di ritardo sulla ultimazione del servizio è applicata una penale giornaliera determinata pari al 0,1% dell'importo contrattuale netto di ciascun servizio di distruzione e smaltimento.
La penale è comminata dal R.U.P. del contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al predetto 10% dell'importo del contratto attuativo, il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 10% del valore massimo dei contratti attuativi di ciascun Lotto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro così come disciplinato dall'art. 29 del presente Capitolato, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione.
5. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 C.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.

6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva (con obbligo di reintegrarla, se del caso, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. n. 207/2010) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
8. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore. In caso di disapplicazione, all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

ART. 29 – Cause di Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.c. nei seguenti casi:
 - a) nei casi disciplinati dall'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.P.R. n. 207/2010;
 - d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;
 - e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività affidata, tale da non permettere l'esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
 - g) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti da ciascun contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c.
3. la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. dell'Accordo Quadro, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e a incamerare la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
 - a) risoluzione, per **ritardo**, di contratti attuativi per un importo lordo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 10% del valore massimo dei contratti attuativi del corrispondente lotto;

- b) **mancata sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore**, di contratti per un importo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 10% del valore massimo dei contratti attuativi del corrispondente lotto;
 - c) persistenti e ripetuti **inadempimenti** alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
5. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applica in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 30 – Normativa di Riferimento

7. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato tecnico di Appalto:
- a) da tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per l'esecuzione di servizi;
 - b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
 - c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) dalle leggi e dai patti sindacali;
 - e) da tutte le norme in materia di antimafia;
 - f) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
 - g) da tutte le leggi in vigore relative alla tutela dell'ambiente.
8. La principale normativa di riferimento è la seguente:
- D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
 - D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
 - D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 301 bis);
- Legge n. 136/2010 e s.m.i. [Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.];
- d.P.R n. 633/1972 [Codice istitutivo dell'I.V.A.];
- d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, [Testo Unico Imposta di Registro]
- Circolare Presidenza del Consiglio 13 febbraio 2003;
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972
- Convenzione Marpol 73/78 – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;
- Convenzione SOLAS 74 e s.m.i.;
- Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, coordinato con le disposizioni della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- Legge 327/2000 e s.m.i. – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore del Distretto di Palermo
 Dott. Davide Cali

Annessi:

Annesso 1: elenco provvisorio lotto 1.

Annesso 2: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Annesso 3: Riepilogo dei principali termini di esecuzione.

Annesso 1: elenco provvisorio lotto 1

Imbarcazioni dei migranti, attualmente presenti in Sicilia, di cui è stata disposta la distruzione alla data del 2 febbraio 2015.

L'elenco sottoriportato è da considerarsi puramente indicativo e parziale, in quanto limitato a imbarcazioni per le quali l'iter autorizzatorio della demolizione è già stato completato alla data del 2 febbraio 2015.

Gli elenchi definitivi delle unità navali per le quali è stata disposta la distruzione alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte verranno consegnati all'Appaltatore contestualmente al/ai contratto/i attuativo/i relativo/i all'Accordo Quadro - lotto 1.

Ufficio delle Dogane competente per territorio	dati imbarcazioni				elementi per calcolo tariffa				NOTE
	sigla/ descrizione	verbale sequestro	comune	località	tipologia	LFT [m]	condizioni	area portuale	
UD TP	scafo bianco	CC N. 02/06 del 24/04/2006	Pantelleria (TP)	Base Aeronautica Militare	Vetroresina	3,5	Alata	si	
UD TP	scafo bianco/blu	CC 23/09/2007	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Vetroresina	4,2	Alata	si	
UD TP	Gozzo bianco Fascia Azzurra "NA1270"	CC 14/02/2011	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno	5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone rosso ZODIAC	CP 29/06/2011 n. 21/11	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	3,5	Ormeggiata	si	
UD TP	scafo bianco "TG 5191"	GDF 06/08/2011	Pantelleria (TP)	Cantieri navali Esposito	Vetroresina	3	Alata	si	
UD TP	VETRORESINA bianco e rosso	GDF 14/09/2011	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Vetroresina	3	Ormeggiata	si	
UD TP	M/P in legno bianco celeste con bande bianca e rossa "MA597 - El Zuali"	CP 17/12/2011	Pantelleria (TP)	Campo Massi	Legno	8,5	Alata	no	
UD TP	Gommone "MARSHALL" chiglia rigida in VTR arancione/ nero	CC 802 15/01/2012	Pantelleria (TP)	Base Aeronautica Militare	Gommone	4	Alata	si	
UD TP	Gommone celeste e giallo	CC 01/06/2005	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	5	Ormeggiata	si	
UD TP	scafo bianco e rosso	CC 07/10/2001	Pantelleria (TP)	Area privata - via Tracino n. 49	Vetroresina	3,8	Alata	no	sita in area interna, non facilmente accessibile
UD TP	scafo bianco NA119 NIHED	CC/CP 08/04/2011	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno	10	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone	CP n. 20/11 del 29/06/2011	Pantelleria (TP)	Base Aeronautica Militare	Gommone		Alata	no	Gommone trafugato; deve essere distrutto solo il motore
UD TP	Gommone nero	CC 16/07/2005	Pantelleria (TP)	Porto Nuovo	Legno	5	Ormeggiata	si	
UD TP	scafo blu e rosso MATR. TG495	CP n. 23/11 del 04/08/2011	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno	10	Ormeggiata	si	

UD TP	Scafo bianco e rosso MATR. 8169TG "MERIEM"	CP n. 24/11 del 04/08/2011	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Vetroresina	3,7	Ormeggiata	si	
UD TP	imb. bianca STRISCE blu "BESNA II" Matr. MO 274	CC/CP 12/01/2012	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno	12	Ormeggiata	si	
UD TP	imb. In legno tipo lancia celeste e bianca "TG 6552"	CC/CP 03/03/2012	Pantelleria (TP)	Mursia	Legno	5	Alata	no	
UD TP	Gommone blu TROIPIK	CC 04/05/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	2	Alata	no	
UD TP	scafo bianco e blu con banda longitudinale gialla	CC 15/07/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Legno	6,1	Alata	no	
UD TP	Natante in LEGNO blu N. NA728	CC 20/07/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Legno	6,5	Alata	no	
UD TP	Natante in legno, color legno e blu	CC/CP 02/08/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Legno	5,8	Alata	no	
UD TP	Natante in legno, color legno e blu	CC/CP 02/08/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Legno	5,3	Alata	no	
UD TP	Imbarcazione MODE. OPEN colore amaranto	CC 27/05/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Vetroresina	4	Alata	no	
UD TP	Gommone giallo CORSAIR	CC 28/04/2012	Pantelleria (TP)	Comando CC	Gommone	2,5	Alata	no	
UD TP	Gommone grigio	CP N. 5/12 del 06/07/2012	Pantelleria (TP)	Cantieri navali Esposito	Gommone	2,5	Alata	si	motore f.b. presso Aereonautica Militare
UD TP	Gommone verde chiglia rigida	CC 19/06/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	4	Alata	no	
UD TP	Natante in vetroresina di colore bianco	CP 07/09/2012	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Vetroresina	3	Alata	si	
UD TP	Gommone grigio ZODIAC MATR. WST6603	CC 14/08/2011	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	3	Ormeggiata	si	
UD TP	M/P bianco e blu "DONIA - BI3426"	CP 09/08/2011	Pantelleria (TP)	SEA TAXI c.da Calamoni c/o Campo Giacomo	Legno	7,5	Alata	no	
UD TP	Imbarcazione vetroresina bianca	CC 20/06/2009	Pantelleria (TP)	SEA TAXI c.da Calamoni c/o Campo Giacomo	Vetroresina	5,5	Alata	no	
UD TP	Imbarcazione in VTR, colore bianco e grigio	CC 10/08/2010	Pantelleria (TP)	SEA TAXI c.da Calamoni c/o Campo Giacomo	Vetroresina	6	Alata	no	con n. 2 motori fuori bordo
UD TP	Gommone in neoprene con chiglia in vetroresina grigio e bianco con bande neri "TL419648"	GDF 22/05/2009	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso sezione navale GDF di TP	Gommone	4	Alata	no	con n. 2 motori fuori bordo (custodia presso Poliseri Matteo)
UD TP	Imbarcazione in vetroresina bianco	CP 27/11/2009	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso sezione navale GDF di TP	Vetroresina	4,5	Alata	no	con motore in custodia presso Poliseri Matteo
UD TP	Imbarcazione in vetroresina bianco	CC 13/09/2009	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso sezione navale GDF di TP	Vetroresina	4	Alata	no	con motore in custodia presso Poliseri Matteo
UD TP	Gommone rosso	CC 06/07/2010	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso sezione navale GDF di TP	Gommone	3,8	Alata	no	con motore in custodia presso Poliseri Matteo

UD TP	Natante bianco	CC 07/01/2011	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso sezione navale GDF di TP	Vetroresina	4	Alata	no	con motore in custodia presso Poliseri Matteo
UD TP	Natante "KARIM" bianco	CP 30/05/2011	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso sezione navale GDF di TP	Vetroresina	4,5	Alata	no	con motore in custodia presso Poliseri Matteo
UD TP	Natante in vetroresina nero con bande bianche	CP 13/05/2011 n. 01/2011	Pantelleria (TP)	Banchina mezzi nautici presso Capitaneria di Porto	Vetroresina	1,2	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone nero strisce arancioni EUROVINIL 42 - 1837 NA "MIROU"	CP 18/09/2011	Pantelleria (TP)	Banchina mezzi nautici presso Capitaneria di Porto	Gommone	4,5	Alata	si	
UD TP	Gommone di colore arancione	CP 03/12/2011	Pantelleria (TP)	Località Quarara	Gommone	5	Incagliata	no	
UD TP	Natante bianco con sigla "2888 MO - ALA AZIZ"	CP 27.09.2013	Pantelleria (TP)	Località Quarara - LIDO PANTA REI	Vetroresina	4,5	semi incagliata	no	
UD TP	Gommone bianco/grigio con sigla "10903 TG" e SCRITTA "ALADIN"	CP 27.09.2013	Pantelleria (TP)	Presso Sig. Celestino Gioacchino	Gommone	4	Alata	no	
UD TP	Gommone grigio chiaro	Uff. Circ. Marittimo 16.8.2012	Pantelleria (TP)	Località Arenella	Gommone	3,5	Alata	no	
UD TP	Gommone grigio chiaro FLOATING	Leg. CC Sicilia MV "FRAU" CC802 03.10.2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	3,5	Alata	no	
UD TP	Gommone grigio BOMBAR SIGLA TG 8705 HAJER	Leg. CC Sicilia MV "FRAU" CC802 06.10.2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	3,6	Alata	no	2 Motori: TOHATSU 11KW - JOHNSON 2 CV
UD TP	Gommone grigio TYPHOON 420 N. SERIE Z55013	UFF.CIRC.MARIT. 23.11.2012	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	4	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone bianco/rosso "10928 TG" AIFA	CP e CC 20/02/2013	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	4,3	Ormeggiata	si	
UD TP	Natante beige/verde	Uff. Circ. Marittimo 28.03.2013	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno/VTR	3,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone nero	Uff. Circ. Marittimo 17.04.2013	Pantelleria (TP)	Molo toscano presso Circomare	Gommone	3,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone EUROVINIL verde militare	Uff. Circ. Marittimo 08.05.2013	Pantelleria (TP)	Molo toscano presso Circomare	Gommone	3,6	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone grigio/nero	Uff. Circ. Marittimo 07.08.2013	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	5	Ormeggiata	si	2 Motori FB YAMAHA CV 15 MARINER CV 9,9
UD TP	Gommone arancione/nero LOMAC L420, "180004252"	Leg. CC Sicilia MV "FRAU" CC802 24.09.2013	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	4,2	Alata	no	
UD TP	Natante in vetroresina sigla "P.S.L." bianco	GDF 07/11/2008	Pantelleria (TP)	Ormeggi Sezione Operativa Navale di Trapani	Vetroresina	4	Ormeggiata	si	
UD TP	Natante in vetroresina bianco N. 6994TG	CP 11/02/2011	Pantelleria (TP)	comprendorio Capitaneria di Porto (TP)	Vetroresina	5	Alata	si	
UD TP	Natante in VTR bianco e nero	CP 14/02/2011	Pantelleria (TP)	Capitaneria di Porto	Vetroresina	3	Alata	si	

UD TP	Imbarcazione in legno sigla "YOSRA" BI643	CP 14/05/2011	Pantelleria (TP)	Ditta G.P. SERVICE DI PECORELLA & C s.a.s. c.da Cuti - Alcamo	Legno	9	Alata	no	
UD TP	Natante tipo OPEN in vetroresina bianco	GDF 07/08/2011	Pantelleria (TP)	Molo Ronciglio	Vetroresina	4,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone	P.S./CP del 16/06/2002	Pantelleria (TP)	c/o Capitaneria di Porto	Gommone	3	Alata	si	
UD TP	Natante da pesca in legno bianco a strisce rosso giallo e blu, siglato TG415	CP 18/08/2011 n. 04/2011	Pantelleria (TP)	Cantiere nautico "Capriccio di mare"	Legno	14	Alata	si	
UD TP	Natante MOD. DELTA NA1584 colore blu con banda bianca	CP 19/08/2011	Pantelleria (TP)	Piazzale interno Circomare di Marsala	Vetroresina	4,5	Alata	no	
UD TP	Natante in legno	Uff. Circ. Marittimo Pantelleria 30/06/2012	Pantelleria (TP)	Cantieri navali Esposito	Legno	5,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone grigio/nero	Uff. Circ. Marittimo Pantelleria 24/07/2012	Pantelleria (TP)	Base Aeronautica Mlitare	Gommone	2,5	Alata	no	
UD TP	Gommone grigio	Uff. Circ. Marittimo Pantelleria 26/07/2012	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	3	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone blu TROIK	LEGIONE CC MOTOVEDETT A CC 802 14/08/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	3	Alata	no	
UD TP	Gommone grigio chiaro TEMPEST 320	Uff. Circ. Marittimo Pantelleria 30/08/2012	Pantelleria (TP)	Base Aeronautica Mlitare	Gommone	3	Alata	no	
UD TP	Natante in VTR bianco "GALALA 3202 SO/S"	Legione CC Sicilia - Stazione Pantelleria - 09/09/2012	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Vetroresina	4	Alata	no	
UD TP	Gommone rosso	Uff. Circ. Marittimo Pantelleria 26/09/2012	Pantelleria (TP)	Base Aeronautica Mlitare	Gommone	4	Alata	no	2 motori f.b.
UD TP	Natante blu	Uff. Circ. Marittimo Pantelleria 04/10/2012	Pantelleria (TP)	Campo Massi Arenella	Legno/VTR	4	Alata	no	motore presso Aereonautica Militare
UD TP	Gommone grigio "D100619 "	GDF G.120 "Calabrese" 08/11/2012	Pantelleria (TP)	Cantieri navali Esposito	Gommone	6	Alata	no	
UD TP	Natante in vetroresina colore blu	CC Favignana - 17/11/2009	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso Poliseri Matteo	Vetroresina	4	Alata	no	
UD TP	Natante bianco in vetroresina - "SALOUA"	CC Favignana - 04/11/2012	Pantelleria (TP)	Zona portuale (custode Incaviglia Gioacchino)	Vetroresina	8,2	Alata	no	
UD TP	Natante DA PESCA colore blu/bianco - ANEX	CP Trapani - 26/03/2012	Pantelleria (TP)	Pubblica fede zona portuale - Adiacente ditta Sig. LO CASTRO	Legno/VTR	8,7	Alata	no	

UD TP	Imbarcazione colore blu e strisce gialle - matricola MA224215	CP e G.diF. del 30/04/2012	Pantelleria (TP)	Banchina locale SEZ.OP. G.di F.	Vetroresina	6,4	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone colore nero e grigio con strisce rosse marca ZODIAC	CP 11/09/2013	Pantelleria (TP)	Cala Gommoni CP	Gommone	3,8	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone colore grigio	CP 30/09/2013	Pantelleria (TP)	PIAZZALE CP TRAPANI	Gommone	13	Alata	si	motore yamaha E060HMHD – c/o rimessa dei battelli CP ex Comar
UD TP	Natante colore blu	CP 10/10/2013	Pantelleria (TP)	Area portuale	Vetroresina	5	Alata	si	2 motori f.b.
UD TP	BATTELLO PNEUMATICO colore grigio	CC 03/11/2013	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce	Gommone	8	Alata	no	
UD TP	Imbarcazione azzurra e bande rosse/bianche/nere	CP 14/05/2014	Pantelleria (TP)	Salina EX GENNA (custode Dr. G. Cudia)	Legno	7,5	Alata	no	motore e.b. lombardini
UD TP	Gommone ZODIAC MK II FUTURA - nero e rosso	CC FAVIGNANA 20/06/2012	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso Poliseri Matteo	Gommone	4	Alata	no	
UD TP	Natante bianco siglato TG7510	CP 07/08/2013	Pantelleria (TP)	Lega Navale Italiana	Vetroresina	5	Alata	no	con MOTORE 150HP
UD TP	Motopesca bianco con bande blu/giallo/rosso "MO 651"	GDF 31/12/2012	Pantelleria (TP)	Sezione Operativa navale	Legno	16	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone colore bianco	CP 20/10/2014	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	4	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone colore grigio	CC 29/07/2014	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce (Custode Silvia Giovanni Battista)	Gommone	4,3	Alata	no	
UD TP	Gommone colore verde	CP 11/05/2014	Pantelleria (TP)	Area portuale	Gommone	3,5	Ormeggiata	si	con 2 motori f.b.
UD TP	Gommone grigio	CP 08/09/2014	Pantelleria (TP)	Area portuale	Gommone	4	Ormeggiata	si	
UD TP	Natante colore marrone scuro	CP 10/06/2014	Pantelleria (TP)	Area portuale	Vetroresina	3,5	Ormeggiata	si	con 2 motori f.b.
UD TP	Gommone grigio	CP 21/06/2014	Pantelleria (TP)	Area portuale	Gommone	3,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone grigio "YAM 430S"	CC 02/08/2014	Pantelleria (TP)	Località Arenella, di fronte Cantiere Navale Esposito	Gommone	4,3	Alata	no	
UD TP	Imbarcazione colore grigio/bianco	CC 08/09/2013	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce (Custode Silvia Giovanni Battista)	Vetroresina	4	Alata	no	
UD TP	Natante colore bianco "TG7510"	CP 08/08/2013	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno	4	Ormeggiata	no	caratteristiche costruttive da verificare
UD TP	Gommone colore arancione/giallo	CP 10/12/2013	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone colore bianco/ grigio	CC 12/09/2013	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL - Via Punta Croce (Custode Adragna Baldassarre)	Gommone	3	Alata	no	
UD TP	Gozzo bianco/blu	CP 11/04/2014	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Legno	5,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone grigio	CC 29/07/2014	Pantelleria (TP)	presso BLUCAR SRL Via Punta Croce (Custode Silvia Giovanni Battista)	Gommone	4,3	Alata	no	2 motori f.b.

UD TP	Gommone verde	CC 02/08/2014	Pantelleria (TP)	PUBBLICA FEDE Località Arenella	Gommone	3,8	Alata	no	
UD TP	Gommone rosso	CP 26/08/2014	Pantelleria (TP)	PUBBLICA FEDE: ponte galleggiante presso Molo Toscano	Gommone	3,5	Ormeggiata	si	
UD TP	Natante bande bianco/blu/giallo "6685 SF"	CP 16/09/2014	Pantelleria (TP)	Banchina AMMIRAGLIO FRANCESE	Legno	11	Ormeggiata	si	
UD TP	Gommone grigio	CP 02/12/2014	Pantelleria (TP)	Arenile di fronte Lungomare Mazzini	Gommone	20	Alata	si	caratteristiche costruttive da verificare
UD TP	Gommone arancione	CP Pantelleria 14/12/2013	Pantelleria (TP)	Molo Toscano	Gommone	3,5	Ormeggiata	si	2 motori f.b.
UD TP	Gommone colore grigio/rosso	GC Uff. Loc. Marittimo Marettimo 24/08/2012	Pantelleria (TP)	Località Calacciuna, presso Poliseri Matteo	Gommone	3,5	Alata	no	
UD TP	Scafo colore bianco	Circomare MARSALA 10/07/2013	Pantelleria (TP)	Piazzale Uff. Circ. Marittimo	Vetroresina	4	Alata	no	
UD PE	"MOHAMED AZIZ" MO623 - mot. entrobordo AIFO	02.06.2012	Porto Empedocle (AG)	Terminale del Porto	Legno	12	Alata	si	
UD PE	"NAILA" MA 315 - mot. Entrobordo DEUTZ	18.06.2012	Porto Empedocle (AG)	Terminale del Porto	Legno	12	Alata	si	
UD PE	Lunghezza mt 10 - denominazione NIL	10.09.2012	Porto Empedocle (AG)	Molo di levante	Legno	10	Alata	si	
UD PE	MT 10X3 scafo blu e bianco	09.08.2014	Porto Empedocle (AG)	Area Ex concessione MB MARINE	Legno	9	Alata	si	
UD PE	scafo blu con bande rosse	19.08.2014	Porto Empedocle (AG)	Area Ex concessione MB MARINE	Legno	16	Alata	si	
UD PE	Gommone TENDER arancione; motore f.b. MARINER	07.09.2014	Sciacca (AG)	c/o Agenzia Dogane - SOT di Sciacca	Gommone	3	Alata	si	
UD PE	Imbarcazione bianca con stricia or. giallo blu (siglato D4)	CC 808 30/09/2013	Lampedusa (AG)	Campo sportivo	Legno	16	Alata	no	
UD SR	Motobarca scritta "Joseph Vas" (scheda 6)	07/02/2002	Siracusa	Loc. Targia	Legno	13	Alata	no	
UD SR	M/P "Azim"	16/06/2002	Siracusa	Porto Grande	Legno	13	Alata	si	
UD SR	M/P "Neil Marine"	15/03/2002	Siracusa	Porto Grande	Vetroresina	12	Alata	si	
UD SR	M/P in legno di colore bianca e blu con scritte di colore rosso e contorni blu sulla prua	26/10/2005	Siracusa	Loc. Targia	Legno	18	Alata	no	
UD SR	barca in VTR colore bianco con interno celestre (scheda 30)	25/06/2006	Siracusa	Porto Grande	Vetroresina	6	Alata	si	
UD SR	barca VTR colore grigio (scheda 57)	22/06/2007	Portopalo C. P. (SR)	Parrocchia S.Gaetano	Vetroresina	5,6	Alata	no	
UD SR	barca VTR blu (Scheda 60)	25/06/2007	Portopalo C. P. (SR)	Parrocchia S.Gaetano	Vetroresina	5,6	Alata	no	
UD SR	barca VTR blu (scheda 66)	24/07/2007	Portopalo C. P. (SR)	c/o Cannarella	Vetroresina	6	Alata	no	

UD SR	Gommone nero ZODIAC (scheda 74)	31/08/2007	Siracusa	Porto Grande	Gommone	6	Alata	si	
UD SR	barca VTR blu (scheda 75)	31/08/2007	Portopalo C. P. (SR)	Parrocchia S.Gaetano	Vetroresina	5,9	Alata	no	
UD SR	barca VTR colore bianco (scheda 81)	18/09/2007	Portopalo C. P. (SR)	Parrocchia S.Gaetano	Vetroresina	6	Alata	no	
UD SR	barca in legno colore verde (scheda 84)	22/09/2007	Siracusa	Porto Grande	Legno	3,5	Alata	si	
UD SR	Gommone nero ZODIAC scheda 85	09/10/2007	Siracusa	c/o Capitaneria di Porto	Gommone	5	Alata	si	
UD SR	Gommone scheda 105	18/01/2008	Portopalo C. P. (SR)	Dep. M/P Sparviero	Gommone	12	Alata	no	
UD SR	barca VTR (scheda 116)	11/08/2008	Siracusa	Porto Grande	Vetroresina	6	Alata	si	
UD SR	M/P in legno colore bianco e azzurro (scheda 117)	23/08/2008	Siracusa	Loc. Targia	Legno	16	Alata	no	
UD SR	M/P in legno - azzurro con bande blu e rosse (scheda 119)	22/09/2008	Siracusa	Loc. Targia	Legno	15	Alata	no	
UD SR	Gommone (scheda 126)	12/08/2008	Portopalo C. P. (SR)	c/o Cannarella	Gommone	8	Alata	no	
UD SR	Gommone (scheda 129)	05/04/2006	Florida (SR)	Loc. Serrantoni	Gommone	5	Alata	no	
UD SR	M/P in legno con scritte in arabo e disegni (scheda 137)	27/08/2009	Siracusa	Loc. Targia	Legno	12	Alata	no	
UD SR	Gommone (scheda 150)	29/03/2012	Siracusa	c/o Capitaneria di Porto	Gommone		Alata	si	
UD SR	Gommone verde scuro (scheda 154)	08/07/2012	Scoglitti (RG)	c/o Capitaneria di Porto	Gommone	10	Alata	si	
UD SR	M/P in legno (scheda 174)	08/06/2013	Portopalo C.P. (SR)	Area portuale	Legno	15	Alata	si	
UD SR	M/P in legno (scheda 177)	22/06/2013	Portopalo C.P. (SR)	Area portuale	Legno	12	Alata	si	
UD SR	Imbarcazione a vela in ferro (scheda 178)	25/06/2013	Portopalo C.P. (SR)	Area portuale	Ferro	18	Alata	si	
UD SR	M/P in legno (Scheda 1/AU)	03/04/2013	Priolo (SR)	c/o COMAP	Legno	15	Alata	no	all'interno del sito ISAB
UD CT	Peschereccio "ABU HAWAS"	CP 26 ottobre 2010	Catania	Porto di Catania	Ferro	25	ormeggiata	si	
UD CT	Peschereccio - 14ME620 FELICE	CP 21 marzo 2011	Catania	Porto di Catania	legno/VTR	12	semiaffondata	si	
UD CT	"Abdu Fami"		Catania	Porto di Catania	Ferro	25	semiaffondata	si	
UD CT	Motonave	31/10/2014	Catania	Porto di Catania	Ferro	32	ormeggiata	si	
UD CT	Unità in legno a vela	06/08/2014	Acitrezza (CT)	Porto di Acitrezza	legno/VTR	17	semiaffondata	si	
UD CT	Peschereccio	CP 10/08/2013	Catania	Porto di Catania	legno/VTR	18	Alata	si	
UD CT	Peschereccio	GdF 19/08/2013	Catania	Porto di Catania	legno/VTR	14	semiaffondata	si	
UD PE	Imbarcazione blu, priva di sigla	20.08.2013	Porto Empedocle (AG)	MOLO DI LEVANTE P.E.	Legno	23	Alata	si	

Riferimenti per sopralluoghi:

Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (S.O.T. Lampedusa)	-	Geom. Francesco Proto	(tel. 091 7653319)
Ufficio delle Dogane di Trapani	-	Sig.ra Giusi Abbattista	(tel. 091 7653326)
	-	Sig.ra Coddretto AnnaMaria	(tel. 091 7653715)
	-	Sig.ra Angelo Giovanna	(tel. 091 7653703)
Ufficio delle Dogane di Siracusa	-	Sig. Germano Santo	(tel. 0931 459611 - 3396134569)
Ufficio delle Dogane di Catania	-	Arch. Maria Calcara	(tel. 091 7653398)

Annesso 2: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41.

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*;

Visto il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, ed in particolare l'art. 1, recante modifiche all'art. 12 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale;

Considerato che nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di conversione del predetto *decreto-legge n. 51 del 2002* si rileva, tra l'altro, che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo";

Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni utilizzate nel corso di operazioni di immigrazione clandestina, nonché di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa per il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo coinvolti;

Vista la nota 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale si istituisce un "Tavolo di lavoro" presso il Dipartimento medesimo, al fine di completare le principali linee organizzative e le concrete modalità di esecuzione dell'art. 1 del *decreto legge n. 51 del 2002*;

Acquisiti i pareri favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Comando generale delle Capitanerie di porto e dell'Agenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del "Tavolo di lavoro", in data 4 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della giustizia, in data 7 gennaio 2003, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 21 gennaio 2003;

Adotta

la seguente circolare:

A) Premesse.

1. Il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, introduce modifiche alla disciplina dettata dall'art. 12 del testo unico in materia di immigrazione (*decreto legislativo n. 286 del 1998*, di seguito denominato testo unico), relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per il trasporto di ingenti masse di clandestini.

Più in particolare, il comma 8 dell'art. 12 del predetto testo unico prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso delle predette operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali: attività di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Prima della modifica legislativa, i mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti non potevano essere distrutti prima del provvedimento definitivo di confisca.

Con il recente intervento legislativo è invece possibile procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca. Il nuovo comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando), prevede infatti la possibilità, da parte delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.

Dette convenzioni possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

Una ulteriore importante innovazione è contenuta nel nuovo comma 8-ter che recita: «la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente». Con tale provvedimento, dispone il comma 8-quater, sono altresì fissate le relative modalità di esecuzione.

Il procedimento di distruzione a seguito di provvedimento definitivo di confisca di cui al previgente comma 8-bis, è rimasto inalterato, e con la novella è stato inserito - per motivi di necessaria coerenza testuale - al comma 8-quinquies.

2. Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento è ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restituzione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorità amministrative.

Muta conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano inalienabili, ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-bis del testo unico, mentre il regime ordinario prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, quando la custodia dei beni diventa eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).

3. Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il ddl di conversione si rileva tra l'altro che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo".

La presente circolare si pone quindi l'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.

Essa è stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni svolte in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al quale hanno preso parte l'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'economia e delle finanze (Ufficio legislativo, finanze, Dipartimento per le politiche fiscali e Ragioneria generale dello Stato), dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e delle infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna e Comando generale Capitanerie di porto), e l'Agenzia delle dogane.

B) Il procedimento.

1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria ed effettuato dalla stessa autorità giudiziaria ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati (come identificati dall'art. 57 c.p.p.).

Nei casi di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono materialmente al sequestro trasmettendo, non oltre quarantotto ore, il relativo verbale al pubblico ministero del luogo ove il sequestro è stato eseguito.

Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida del sequestro probatorio e alla contestuale nomina del custode giudiziario, in grado di assicurare le opportune attività di conservazione e di eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).

2. In presenza di una situazione di elevato rischio ambientale, anche su specifica indicazione dell'ASL competente per territorio, qualora le condizioni del mezzo richiedano interventi di bonifica prima del trasferimento presso idoneo sito, finalizzati, in particolare, ad evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii ed altri liquami eventualmente presenti, potrà trovare applicazione la specifica Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione e novazione di contratto sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999.

Qualora, a seguito delle predette operazioni di bonifica, il rimorchio del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio a causa della accertata impossibilità di mantenimento della galleggiabilità dell'unità navale), si procederà con urgenza all'attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.

3. Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unità navale (es. Guardia costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare.

La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi:

- all'arrivo del mezzo;
- alle sue principali caratteristiche tecniche;
- alle condizioni attuali;
- ad una sommaria valutazione economica e/o alle possibilità di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico;
- alle condizioni di navigabilità;
- ad eventuali problematiche ambientali.

Completata la scheda, la Capitaneria di porto provvederà al suo inoltro, privilegiando modalità di carattere telematico, alle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;

Agenzia delle dogane;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ricevuta la comunicazione relativa alla scheda tecnica, l'UTG verifica, mediante adeguata informativa ai soggetti istituzionali potenzialmente interessati sul territorio nazionale (e a tal fine ricorrendo anche all'istituto della conferenza di servizi), la presenza di eventuali istanze di affidamento per attività di polizia o per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

In caso di esito positivo, l'UTG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei soggetti interessati e, su indicazione della stessa, procederà all'affidamento del bene al soggetto richiedente, da disporsi a cura dell'autorità giudiziaria procedente.

La redazione del verbale di passaggio di consegna rappresenta il momento in cui i relativi costi di manutenzione e di funzionamento del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che lo riceve in affidamento.

Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento è da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtù dell'art. 12, comma 8-quinquies, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato.

5. In caso di esito negativo in ordine all'attività di accertamento di cui al punto precedente, l'Ufficio territoriale del Governo - UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, presenta istanza all'autorità giudiziaria procedente, affinché questa, qualora ritenga non necessario mantenere il sequestro a fini probatori, disponga la consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane per la distruzione, ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del testo unico. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12, comma 8-ter, come descritto al successivo paragrafo C.

6. L'Agenzia delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una apposita convenzione con una ditta del settore, secondo le modalità di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.

Nel caso in cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica rischi di rallentare eccessivamente i tempi della procedura di distruzione, gli uffici dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi della facoltà - prevista dall'art. 301-bis del testo unico in materia doganale - di stipulare convenzioni anche "in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore".

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto, predispone un elenco-albo delle ditte demolitrici presenti sul territorio nazionale, in possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la categoria di attività in questione.

C) Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di conservazione del mezzo, può intervenire direttamente, dietro segnalazione dell'UTG, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente.

A tal fine, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'istruttoria, facendo anche ricorso - ove ritenuto opportuno - all'istituto della conferenza di servizi di tipo "istruttorio", chiedendo alle amministrazioni competenti (tra cui UTG, Capitaneria di porto, autorità portuale e ANPAT) di trasmettere, entro e non oltre dieci giorni, una relazione circa:

- lo stato di imminente alterazione del bene;
- il potenziale pregiudizio per l'operatività portuale;
- i possibili danni arrecati all'ecosistema;
- lo scarso o nullo valore commerciale del bene;
- la mancanza di istanze di affidamento;
- altre notizie comunque utili.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al punto precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessità di intervenire, richiede all'autorità giudiziaria procedente il prescritto nulla osta alla distruzione.

3. Nel provvedimento di distruzione emanato dal Presidente del Consiglio vengono indicate le relative modalità di esecuzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.

4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno delegare l'emanazione del provvedimento di distruzione ad altra autorità, nel relativo provvedimento di delega sono altresì individuati i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi l'autorità delegata, nonché il reperimento delle risorse finanziarie.

Anche in detta ipotesi debbono essere indicate le opportune modalità di esecuzione, nel rispetto dei parametri indicati al successivo paragrafo D.

D) Modalità di esecuzione.

1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:

- a) messa in sicurezza;
- b) operazioni di bonifica ambientale;
- c) rimozione del mezzo;
- d) smaltimento.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, si suggerisce la seguente procedura:

- allestimento del cantiere utilizzando solo la superficie necessaria;
- messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;
- messa in sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti intorno al relitto a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- asportazione di tutti i materiali infiammabili;
- sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a trattamento finale di smaltimento;
- svuotamento del relitto dal materiale accumulato ed avvio allo smaltimento, compreso l'eventuale materiale sabbioso, presumibilmente depositato nei compartimenti allagati;
- messa a secco del relitto appena possibile, per concludere le operazioni nel cantiere allestito;
- bonifica dell'area adibita a cantiere, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;
- smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;
- comunicazione immediata del termine delle operazioni all'autorità che ha emanato il provvedimento di distruzione, a quella che ha comunque stipulato la convenzione ai fini delle suddette operazioni di distruzione, nonché alla Capitaneria di porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e, di intesa con l'ARPA, ad attestare, dopo il positivo esito delle analisi delle acque marine e della sabbia, l'assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica.

3. Atteso che per l'attività di distruzione nel suo complesso sono necessari diversi interventi autorizzatori sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente, dell'operatività portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi della procedura e quindi il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi su iniziativa dell'autorità amministrativa preposta alle operazioni di distruzione a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

4. È rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere, tra le modalità di distruzione, alla sommersione deliberata dell'unità navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale.

E) Profili attinenti alla spesa.

1. Sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, gli enti maggiormente coinvolti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale delle Capitanerie di porto, il Ministero dell'economia - Dipartimento delle politiche fiscali, e della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per le risorse idriche, e il Ministero dell'interno, provvederanno alla elaborazione e alla predisposizione di un Piano di interventi pluriennale, che indichi il numero di imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate nelle regioni interessate, i tempi di attuazione e i relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche delle potenziali istanze di affidamento. A tal fine, occorre acquisire i seguenti elementi di valutazione (tra parentesi sono indicati gli enti che saranno chiamati in prima persona a svolgere tale compito di rilevazione):

- numero e localizzazione delle imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate sul territorio regionale di propria competenza (Comando generale Capitanerie di porto);
- individuazione dei mezzi suscettibili o meno, in base al loro stato di conservazione, di istanze di affidamento da parte di soggetti pubblici (UTG);
- valutazione in ordine alla possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui al comma 8-bis (UTG);
- esistenza sul territorio di imprese idonee e disponibili a svolgere le operazioni di distruzione (operazione strettamente collegata a quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento delle politiche fiscali);
- individuazione delle situazioni di particolare gravità od urgenza tali da attivare immediatamente il procedimento di cui all'art. 8-ter (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e UTG), a seguito di:
 - a) verifica circa le condizioni dei mezzi e, se del caso, del loro stato di imminente alterazione;
 - b) valutazione in ordine al potenziale pregiudizio per l'operatività portuale, ai possibili danni arrecati all'ecosistema ed ai fattori ambientali in generale, nonché verifica complessiva sullo stato di pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza e l'igiene.

2. Per tutti i procedimenti la spesa sarà ripartita tra il Ministero della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla consegna del bene ai fini della distruzione) e l'autorità doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, la cui competenza, dal punto di vista finanziario, si radica nel momento della consegna materiale del bene.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo B, punto 6, l'Agenzia delle dogane applica, ove possibile, le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, inviando alle ditte ritenute idonee e comprese nell'elenco-albo del Dipartimento delle politiche fiscali, uno schema di atto nel quale inserire, tra le condizioni contrattuali, l'eventuale trasporto delle imbarcazioni medesime.

Di conseguenza, sarebbe necessario fissare anche un contenuto minimo dell'offerta, tale da avere a disposizione un piano tecnico (tempi e modalità di rimozione, verifica anti-inquinamento, eventuale bonifica, trasporto e distruzione) e un piano finanziario dell'intera operazione.

Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai fini della distruzione, di più mezzi riuniti "per lotti", in modo da assicurare un introito per lo Stato ovvero il massimo risparmio di spesa.

A tal fine, nella determinazione del corrispettivo si suggerisce altresì di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri di formulazione dell'offerta ed a scomputo, quindi, della somma complessivamente da corrispondere alla ditta aggiudicataria, della voce relativa alla cessione dei materiali risultanti dalla distruzione.

Pertanto, ove lo si ritenga economicamente vantaggioso, si può procedere alla vendita dei materiali di risulta della distruzione dei mezzi sequestrati, previa immissione in consumo nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Reg. (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, previo pagamento dei diritti doganali afferenti.

Resta ferma la facoltà per l'Agenzia delle dogane, prevista per legge, di potere derogare alle norme sulla contabilità di stato. In tal caso:

ai fini della scelta del contraente, si dovrà assicurare il giusto temperamento tra i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la celerità e la sicurezza delle azioni procedurali di distruzione del mezzo. Si suggerisce, in proposito, di esperire una indagine esplorativa di mercato;

dovranno comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione "a costo zero" per l'erario.

4. Premessa la necessità di prefigurare, ai fini della distruzione, una "operazione (tendenzialmente) a costo zero" per lo Stato, si ravvisa tuttavia l'esigenza e l'opportunità di procedere alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti casi:

- fase di avvio dell'intero intervento;

- ipotesi in cui la distruzione non comporta utili, ma soltanto oneri, per lo Stato (impossibilità di ottenere un introito dalla vendita dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento, ecc.);
- ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-bis, del testo unico, le spese per la distruzione dei mezzi sequestrati saranno poste a carico dell'Agenzia delle dogane, attraverso l'attribuzione dei relativi fondi necessari e secondo modalità successivamente da indicare.

Per le ipotesi di cui al comma 8-ter, relativamente agli impegni sostenuti nell'anno 2002 si provvede, nel rispetto delle procedure individuate nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1, ad individuare, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi di rimozione più urgenti, con particolare riferimento all'aspetto ambientale; i relativi oneri, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere imputati su specifici capitoli di spesa all'uopo indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni direttamente interessate sono comunque tenute a garantire, anche tramite l'utilizzo di idonei mezzi informatici, la massima diffusione della presente circolare.

per il Presidente
Letta

Mezzi di trasporto sequestrati a seguito di operazioni di polizia contro fenomeni di immigrazione clandestina

Tipo imbarcazione: (ad es. mercantile, cisterna, trasporto merci e persone, pescherecci, gommoni, rimorchiatori, altro)

Materiale di costruzione:

prevalente: _____

altro: _____

Stato di conservazione dello scafo:

buono;

discreto;

sufficiente;

scarso;

pessimo.

Stato di conservazione degli interni:

buono;

discreto;

sufficiente;

scarso;

pessimo.

Stato di conservazione dell'apparato propulsore:

tipo: _____

costruttore: _____

potenza: _____

buono;

discreto;

sufficiente;

scarso;

pessimo.

Provviste di bordo:

carburante:

tipo: _____

quantità: _____

materiale inquinante:

tipo: _____

quantità: _____

rifiuti speciali:

tipo: _____

quantità: _____

accessori:

tipo: _____

quantità: _____

altro, da specificare

Documentazione rinvenuta:

Stazza lorda: (anche presunta) _____

lunghezza massima: _____

larghezza massima: _____

Altre informazioni:

è in grado di navigare in modo autonomo: si no

può essere rimorchiato: si no

altro (ad es. danni vistosi ed apparenti): _____

Valore, indicativo, nello stato in cui si trova: € _____

Luogo di deposito del mezzo: _____

Indirizzo e nominativo referente: _____

Annesso 3: Riepilogo dei principali termini di esecuzione

I seguenti elenchi riepilogativi dei principali termini e scadenze fissati dal Disciplinare non sono da considerarsi esaustivi di tutti gli adempimenti spettanti all'Appaltatore e delle connesse scadenze, quali, ad esempio, quelli connessi all'autorizzazione di eventuali subappalti.

3.1 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 4	entro 22 giorni n.c. dalla data di trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore.
Consegna del cronoprogramma	Art. 24	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna del P.O.S. di cui all'art. 18.4	Art. 5.1, c. 5	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna all'Ufficiale rogante delle marche da bollo e della quietanza di pagamento del modello F23 dell'imposta di registro del contratto (per contratti "sopra soglia")	Art. 5.1, c. 9	entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna delle attività	Art. 21, c. 1	entro 7 giorni n.c. dalla stipula del contratto attuativo. Laddove, per l'estensione della aree, la consegna non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Ar. 18.1, c. 5	entro la data di consegna delle attività.
Concreto avvio delle attività	Art. 21, c. 4	entro 5 n.c. giorni dalla data di consegna del servizio.
Consegna esiti di analisi	Art. 18.1, c. 3	prima dell'inizio dell'avvio a smaltimento/recupero
Completamento del servizio	Art. 22	entro 15 - 120 giorni n.c. dalla data di consegna del servizio, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni, come meglio stabilito dall'art. 22.

3.2 – Termini di esecuzione in casi d’urgenza.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 23	entro 10 giorni n.c. dalla data di trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore.
Consegna del cronoprogramma	Art. 24	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna del P.O.S.	Art. 5.1, c. 5	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna all’Ufficiale rogante delle marche da bollo e della quietanza di pagamento del modello F23 dell’imposta di registro del contratto (per contratti “sopra soglia”)	Art. 5.1, c. 9	entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna delle attività	Art. 23	entro 2 giorni n.c. dalla stipula del contratto attuativo. Laddove, per l’estensione della aree, la consegna non possa avvenire in un’unica giornata, il Direttore dell’Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Art. 18.1, c. 5	entro la data di consegna delle attività.
Concreto Avvio delle attività	Art. 23	entro 2 giorni n.c. dalla data di consegna del servizio.
Consegna esiti di analisi	Art. 18.1, c. 3	prima dell’inizio dell’avvio a smaltimento/recupero.
Completamento del servizio	Art. 22	entro 15 - 120 giorni dalla data di consegna del servizio, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni, come meglio stabilito dall’art. 22.